

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **15/1979** (ECLI:IT:COST:1979:15)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **19/12/1978**; Decisione del **04/05/1979**

Deposito del **10/05/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16202**

Atti decisi:

N. 15

ORDINANZA 4 MAGGIO 1979

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 133 del 16 maggio 1979.

Pres. GIONFRIDA- Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera c) della legge 24 dicembre 1969,

n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1976 dal pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Polidori Arturo, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 21 luglio 1976, n. 260.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Riva del Garda ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera c) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ai sensi del quale le persone trasportate non sono considerate terzi, e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della citata legge;

che nessuno si è costituito in giudizio;

considerato che la stessa questione è già stata decisa con le sentenze n. 55 del 1975 e n. 264 del 1976;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né adottati motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già decisa con le sentenze n. 55 del 1975 e n. 264 del 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.